

**PROTOCOLLO ORGANIZZATIVO PER LO SVOLGIMENTO
DELL'ATTIVITA' CHIRURGICA NO COVID-19 DELL'
AZIENDA SANITARIA LOCALE ROMA 1 PRESSO LA
STRUTTURA SANITARIA PRIVATA**

TRA

L' Azienda Sanitaria Locale Roma 1 per il presidio _____ di seguito, per brevità, indicata anche come "*Azienda*", Partita IVAe Codice Fiscale, con sede in....., rappresentata dal direttore generale.... , nato/a a, ove sopra domiciliata per la carica ed agli effetti del presente Protocollo

E

La Struttura sanitaria privata, di seguito, per brevità, indicata anche come "*Struttura*", Partita IVAe Codice Fiscale, con sede in....., rappresentata dal, nato/a a, ove sopra domiciliata per la carica ed agli effetti del presente Protocollo entrambe di seguito anche "*Parti*"

PREMESSO CHE

- con determinazione n. G12910 del 03/11/2020 la Regione Lazio ha autorizzato l'attivazione di apposita ricognizione della disponibilità, da parte delle strutture sanitarie private, per le esigenze ivi richiamate, e la conseguente eventuale definizione del rapporto convenzionale con le stesse, nei termini definiti nella suddetta determinazione .
- In esito alla ricognizione effettuata dall'Azienda, la Struttura si è resa disponibile ad accogliere nella propria struttura le equipe chirurgiche delle seguenti UO dell'Azienda:
- elencare le UUOO coinvolte
- la Struttura è struttura accreditata/autorizzata in grado di garantire i percorsi chirurgici NO COVID in parola e dispone di strutture, tecnologie e personale idonei allo svolgimento di interventi chirurgici nelle discipline sopra elencate;

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Protocollo.
2. Le parti sottoscrivono il presente Protocollo rinviando, altresì, al DISCIPLINARE OPERATIVO CLINICO-ASSISTENZIALE E ORGANIZZATIVO, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, e che potrà essere oggetto di successiva modifica e/o integrazione, definito tra la Direzione Sanitaria dell'Azienda e la Direzione Sanitaria della Struttura ospitante il percorso ai fini della migliore organizzazione.

Art. 2

1. Per la durata dell'emergenza sanitaria, la Struttura si impegna a consentire l'accesso presso le proprie strutture alle equipe chirurgiche dell'Azienda per l'effettuazione di interventi chirurgici NO COVID elettivi su pazienti inseriti nella lista di attesa dell'Azienda, nonché di interventi chirurgici NO COVID urgenti su pazienti provenienti dal Pronto Soccorso dell'Azienda stessa, per le seguenti discipline:
- elencare le UUOO coinvolte

2. La effettuazione di detti interventi da parte del personale dell'Azienda sarà assicurata dalla Struttura in tempi congrui e con equilibrata distribuzione di risorse rispetto agli interventi effettuati su pazienti della stessa Struttura, come da procedura descritta nell'allegato disciplinare.
3. La Struttura s'impegna a consentire alle equipe chirurgiche dell'Azienda l'accesso e l'uso delle sale operatorie nella misura indicata nell'allegato DISCIPLINARE OPERATIVO CLINICO-ASSISTENZIALE E ORGANIZZATIVO di cui all'articolo 1 comma 2, nonché di qualsiasi altro servizio alle stesse correlato, necessario alla esecuzione degli interventi chirurgici nonché di eventuali reinterventi in urgenza sui pazienti, garantendo allo scopo la disponibilità dei necessari servizi e connesse risorse diagnostiche e terapeutiche.
4. La Struttura assicura la valutazione preoperatoria dei pazienti ove necessaria nonché l'assistenza anestesologica ed infermieristica durante l'intervento chirurgico ed in generale l'assistenza clinica durante l'intera degenza dei pazienti, come pure l'uso delle piattaforme produttive quali i blocchi operatori, la Terapia Intensiva post-chirurgica, le aree di degenza e quant'altro necessario alla completa e sicura gestione del caso, anche in base alle ulteriori specificazioni operative riportate nel suddetto disciplinare.
5. La degenza ordinaria ed intensiva dei pazienti presso la Struttura avviene sotto la responsabilità clinica e medico-legale della medesima Struttura attraverso il proprio personale, che avrà cura di garantire la continuità assistenziale nelle 24 ore, secondo le modalità dettagliate nell'allegato DISCIPLINARE OPERATIVO CLINICO-ASSISTENZIALE E ORGANIZZATIVO di cui all'articolo 1, comma 2.
6. Resta ferma la responsabilità della Direzione sanitaria della Struttura in ordine alla complessiva conduzione ed organizzazione del percorso di accettazione e di degenza ordinaria ed intensiva durante l'intera durata del ricovero del paziente, fatta salva la responsabilità della equipe chirurgica della UO dell'Azienda per quanto attiene la selezione dei pazienti e l'attività svolta in sede di gestione e conduzione dell'intervento.

Art. 3

1. L'Azienda, attraverso la Direzione Sanitaria, si relaziona, ai fini della organizzazione delle attività di cui al presente Protocollo, così come definite ai sensi del precedente articolo 2, alla Direzione Sanitaria della Struttura anche con riguardo ai volumi ed alle modalità del ricovero da attivare.
2. Nello svolgimento delle attività richiamate nel presente Protocollo dovranno essere adottate tutte le procedure di sicurezza e tutte le procedure igieniche adottate dalla Struttura sia in essere alla data di sottoscrizione del presente atto sia quelle che verranno poste in essere successivamente alla formalizzazione del medesimo accordo e comunicate dalla Struttura all'Azienda.
3. Le risorse strumentali e materiali (tecnologie, materiali monouso e poliuso, DPI, ecc.) che si rendono necessarie per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Protocollo ai fini della spesa saranno a carico della Struttura; nel caso in cui l'intervento chirurgico richieda specifici materiali non disponibili presso la Struttura, l'Azienda li fornisce e di tale eventuale integrazione si tiene conto al fine di quanto previsto al successivo articolo 4 comma 3.

Art. 4

1. Il complessivo percorso chirurgico esitato dagli interventi chirurgici effettuati dalla equipe chirurgica della UO dell'Azienda rimane imputato alla Struttura ospitante che è responsabile dell'individuazione del corretto regime di ricovero, che potrà avvenire sia su posti letto accreditati che autorizzati, e viene ricondotto ai flussi informativi relativi alle attività di ricovero di pertinenza della medesima Struttura anche ai fini della definizione e del riconoscimento dei correlati DRG (*diagnosis related group*), dando evidenza, nel flusso informativo, della riconducibilità dell'intervento al presente accordo,

secondo criteri definiti dalla struttura di riferimento regionale; la Struttura procede, a tal fine, alla relativa fatturazione nei confronti dell'ASL territorialmente competente secondo le regole ordinarie.

2. Per le attività di esecuzione e conduzione degli interventi da parte della equipe chirurgica della UO dell'Azienda, così come declinate nel Disciplinare allegato, la Struttura riconosce all'Azienda, in via forfetaria, il rimborso dei correlati costi nella misura percentuale del 15 % del DRG previsto al comma 1, sul presupposto, a tali effetti, di un impegno standard fornito dalla stessa Azienda in termini di afferenza del solo personale chirurgico utilizzato nell'intervento chirurgico. Le prestazioni rese per le esigenze dell'Azienda pubblica potranno anche superare il budget assegnato alla Struttura.

3. Resta inteso che, a fronte di un eventuale ulteriore impegno in termini di competenze e/o risorse materiali e umane messe a disposizione dall'Azienda, eccedente il suddetto impegno standard, saranno tempestivamente e previamente concordate dalle parti, tramite le rispettive Direzioni sanitarie, ulteriori forme di rimborso in aggiunta al rimborso forfetario di cui al precedente comma 2.

4. La Direzione sanitaria dell'Azienda, verso cui dovrà sistematicamente confluire, a cura della Struttura, la rendicontazione delle attività di cui al comma 2 ed, eventualmente, al comma 3:

- verifica, tramite strutturato raccordo con la Direzione sanitaria della Struttura ed eventualmente della ASL territorialmente competente, il DRG di riferimento riconosciuto alla stessa Struttura da parte della Regione/ASL;
- procede alla periodica verifica delle attività rese dalla Struttura, con eventuale raccordo con la ASL e procedere alla fatturazione attiva della percentuale forfetaria sopra individuata e di eventuali maggiorazioni che la Struttura è tenuta a pagare entro i dieci giorni successivi alla ricezione del pagamento da parte del SSR (Regione/ASL);
- provvede alla gestione del relativo credito, unitamente alla gestione, se del caso, delle eventuali integrazioni di cui al comma 3.

5. La Direzione sanitaria dell'Azienda e la Direzione Sanitaria della Struttura rappresentano i punti di contatto operativi per lo scambio e la diffusione bidirezionale di informazioni, documenti, procedure, ordini di servizio, ecc. nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e in raccordo con l'Azienda territorialmente competente.

Art. 5

1. L'Azienda dichiara di avere sottoscritto polizza assicurativa attiva con massimale adeguato, ovvero misure analoghe a copertura del rischio di eventuali danni subiti da terzi, direttamente ascrivibili all'operato del proprio personale per effetto del presente Protocollo.

2. La Struttura garantisce adeguata copertura assicurativa per responsabilità civile nei confronti di terzi, per danni derivanti dalla conduzione dei propri fabbricati nei quali si svolge l'attività nonché degli impianti e delle attrezzature utilizzate all'interno della medesima Struttura, nonché, infine, per eventuali danni a terzi in conseguenza delle attività non direttamente ascrivibili al personale dell'Azienda.

3. Il personale dell'Azienda è tenuto, comunque, ad uniformarsi ai regolamenti aziendali e di sicurezza in vigore presso la Struttura.

4. Fermo restando quanto previsto nel presente protocollo, le parti danno atto che la Struttura, ai sensi dell'art. 26, comma 1 lettera b) del D.lgs. 81/08 e s.m.i., fornirà al personale dell'Azienda informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti nei propri ambienti e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, di cui all'art. 65, comma 2 del D.lgs. 230/95 e s.m.i., per ciò che concerne l'obbligo di informazione sui rischi derivanti dall'esposizione a radiazioni ionizzanti; la Struttura è tenuta all'aggiornamento anche del DVR in termini di interferenza connessa all'operatività del personale dell'Azienda.

5. La sorveglianza sanitaria di cui al D.lgs. 81/08 e al D.lgs. 230/95 e s.m.i. nei confronti del personale dell'Azienda impiegato nel servizio è a carico della stessa Azienda. Il servizio di dosimetria relativamente agli ambienti di esecuzione del servizio (dosimetria personale e ambientale) è a carico

della Struttura, che vi provvederà direttamente con propri mezzi e risorse. La Struttura fornirà all'Azienda le misure radiometriche di tutti gli ambienti in cui entrerà il personale, affinché l'Esperto Qualificato dell'Azienda possa riportare le dosi del personale nella scheda dosimetrica personale. L'Azienda fornirà alla Struttura i giudizi di idoneità del personale e gli esiti dosimetrici.

6. La Struttura, ai sensi dell'art. 67 del D.lgs. 230/95 e s.m.i., fornirà al personale dell'Azienda i necessari mezzi di protezione e si assicurerà dell'impiego di tali mezzi. E' vietato adibire i lavoratori ad attività che li espongono al rischio di superare i limiti di dose fissati per gli stessi ai sensi dell'art. 96 del decreto citato.

Art. 6

1. Al fine di ridurre quanto più possibile il rischio di contagio di personale e pazienti da COVID-19, l'Azienda informa tempestivamente dell'eventuale sorveglianza sanitaria speciale attivata nei confronti di componenti delle equipe chirurgiche operanti presso la Struttura.

2. l'Azienda comunica, inoltre, gli esiti di eventuali tamponi e di indagini sierologiche effettuati sui componenti delle stesse equipe.

3. I chirurghi dell'Azienda aderiscono rigorosamente alle istruzioni interne alla Struttura per la prevenzione e il controllo del COVID-19 ed utilizzano accuratamente i DPI previsti che dovranno essere forniti dall'Azienda stessa.

4. In caso di esposizione ospedaliera a contatti a rischio, l'indagine epidemiologica sarà condotta dalla Struttura e i risultati saranno comunicati all'apposito Servizio dell'Azienda per le attività della sorveglianza sanitaria speciale oltre che all'ASL competente.

Art. 7

1. Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui al Regolamento UE 2016/679.

2. In quest'ottica, i dati personali acquisiti nell'ambito del perfezionamento del Protocollo organizzativo, nella frase preliminare e per gli adempimenti strettamente connessi alla sua gestione saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi e, fatto salvo il caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata del rapporto.

2. L'Azienda, nella fase iniziale e finale del percorso chirurgico regolato dal presente Protocollo e dal Disciplinare operativo clinico-assistenziale ed organizzativo, opera come autonomo Titolare del trattamento, mentre nel corso del cennato percorso le Parti sono qualificate Contitolari del trattamento dei dati.

3. Le Parti, pertanto, nel perimetro della propria autonomia, nei confronti del proprio personale e per una parte delle attività previste dal presente Protocollo e dal Disciplinare, mantengono la rispettiva qualifica di Titolari autonomi del trattamento ex art. 24 del Regolamento UE 2016/679 e si impegnano al rispetto delle disposizioni della normativa comunitaria nazionale in materia di protezione dei dati.

4. Le Parti si trovano in posizione di Contitolarità, determinando congiuntamente le finalità ed i mezzi del trattamento, con riferimento ad un'altra parte delle attività, già individuate dal Protocollo e dal Disciplinare, che, ai fini della normativa in materia di protezione dei dati personali, verranno specificate e regolate con separato accordo interno, così come previsto dall'art. 26 del Regolamento UE 2016/679. Con tale accordo saranno disciplinati adeguatamente i rispettivi ruoli, le responsabilità ed i rapporti con gli interessati, cui si fa integralmente rinvio.

5. Rimane inteso che il trattamento dei dati personali sarà comunque effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l'ausilio di strumenti automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all'esecuzione del Protocollo che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti.

Art. 8

1. Il presente Protocollo produce effetti dalla data di relativa sottoscrizione e sino al termine dello stato di emergenza di cui alle premesse ferma restando la facoltà di risoluzione anticipata unilaterale da parte dell'Azienda in caso di motivate esigenze da comunicare con preavviso di dieci giorni.

2. I termini del presente Protocollo possono essere oggetto di modifiche a seguito di successive eventuali indicazioni da parte della Regione Lazio.

Art. 9

1. Per la risoluzione di ogni eventuale controversia che dovesse insorgere nell'interpretazione, nell'esecuzione o a seguito della risoluzione del presente atto, il Foro competente ed esclusivo sarà quello del territorio in cui ha sede l'Azienda.

Addì

per l'Azienda
Il Direttore Generale

per la Struttura
Il Rappresentante Legale
